

STATUTO EcoMUSEO ALTA VERSILIA APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita – ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (da ora in avanti detto "CTS") di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e succ. mod. ed integr. – un'associazione senza scopo di lucro, avente la denominazione: di "EcoMuseo Alta Versilia APS" (da ora in avanti detta "Associazione"), con sede legale nel Comune di Seravezza e con durata illimitata.
2. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
3. L'acronimo APS – Associazione di Promozione Sociale – acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (da ora in avanti "Runts").

Art. 2 - Emblema o logo

1. L'Associazione ha un emblema o logo quadripartito, su sfondo bianco, a distinguere quattro quadrati a diversa tinta unita, separati tra di loro da breve bordo bianco e colorati internamente – dall'alto a sinistra, in senso orario – di verde giallastro, giallo traffico, viola bordeaux e blu cielo. Ogni quadrato riporta, al suo interno, le silhouette bianche di oggetti identitari del territorio, rispettivamente, nello stesso ordine dei colori sopra detti: due foglie di castagno; una castagna; la ruota di un mulino; gli skyline del monte Altissimo e del monte Forato con il corso in blu scuro dei torrenti Serra e Vezza a confluire nel fiume Versilia. In basso o, di lato a destra, le scritte "EcoMuseo" e "Alta Versilia" su due righe della stessa lunghezza in formato Arial.
2. L'uso del nome e dell'emblema o logo dell'EcoMuseo è riservato all'Associazione ed è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio direttivo.
3. L'Associazione può autorizzare soggetti pubblici e privati all'uso del proprio nome e del proprio emblema o logo al fine promuovere iniziative o attività coerenti con gli scopi e le finalità dell'Associazione stessa, nonché concederli in uso, a mezzo di specifiche convenzione, per servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità ed identità, sempre nel rispetto dei contenuti del successivo articolo.

Art. 3 - Scopi, finalità, attività

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
 - lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende:
 - documentare, recuperare, conservare e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale storico, artistico, demo-etno-antropologico, paesaggistico e naturalistico dell'Alta Versilia, individuata quale zona omogenea per storia, cultura, collocazione geografica, aspetti ambientali e paesaggistici, attraverso la valorizzazione e la gestione di itinerari, luoghi d'interesse, archeositi, spazi di musealizzazione, centri di documentazione e di accoglienza, poli didattici, monumenti, collezioni, manufatti, reperti e quant'altro afferente o afferibile all'EcoMuseo Alta Versilia.
 - contribuire al recupero, al mantenimento e alla valorizzazione della storia dell'Alta Versilia, nonché dell'identità culturale e della memoria collettiva delle comunità qui residenti, in un contesto di rispetto per tutte le culture e le diverse espressioni culturali, mediante il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle popolazioni locali, in quanto custodi delle tradizioni e della memoria territoriale;
 - valorizzare gli ambienti di vita dell'area suddetta e delle aree montane limitrofe e/o affini per morfologia e tradizioni, tramite la conservazione di edifici e ambienti secondo i criteri dell'edilizia storica tradizionale, nonché il recupero di strumenti, pratiche, saperi e attività produttive che testimonino le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le tradizioni, le relazioni con l'ambiente circostante;
 - tramandare attraverso l'EcoMuseo l'atteggiamento di cura per il territorio e l'attenzione alla sostenibilità ambientale, insita nella storia dell'economia rurale dell'area, in quanto basata sull'utilizzo delle risorse naturali locali, delle fonti energetiche rinnovabili e sulla competenza nella trasformazione delle materie prime.
4. Per l'attuazione delle proprie finalità, l'Associazione può:

- provvedere al funzionamento e alla gestione di itinerari, luoghi d'interesse, archeositi, spazi di musealizzazione, centri di documentazione e di accoglienza, poli didattici, monumenti, collezioni, manufatti, reperti, ecc., assicurandone il recupero, la manutenzione ordinaria, la buona conservazione, la valorizzazione e l'apertura al pubblico, ai fini di studio, educazione e diletto;
- acquisire beni e strutture ritenuti significativi per estendere la conoscenza dello sviluppo storico, culturale ed economico dell'area dell'EcoMuseo e migliorare la fruibilità e l'interesse degli itinerari tematici;
- proporre e/o realizzare interventi di catalogazione, conservazione e restauro del patrimonio materiale ed immateriale;
- approfondire e sostenere lo studio e la conoscenza del patrimonio di cui ai punti precedenti, della storia e dei paesaggi culturali e naturali dell'Alta Versilia e delle zone limitrofe;
- valorizzare percorsi eno-gastronomici di valorizzazione dei prodotti tipici locali e dei piatti della tradizione locale, non senza sviluppi nel campo dell'innovazione, anche attraverso la somministrazione dimostrativa e la degustazione pubblica di prodotti e piatti;
- sviluppare proposte e attività didattiche rivolte alla popolazione e alle scuole di ogni ordine e grado per migliorare la conoscenza del patrimonio museale, ambientale e culturale del territorio;
- promuovere occasioni di occupazione per figure professionali specifiche e innovative nel settore della cultura, del turismo, dell'ambiente naturale, della didattica museale, della gestione museale;
- promuovere azioni e corsi di formazione rivolti agli associati e ai cittadini interessati, finalizzati all'acquisizione di adeguate competenze nei vari settori di interesse dell'Associazione (arte, cultura, ambiente, didattica museale, storia ed economia del territorio, artigianato, turismo, ecc.);
- realizzare la pubblicazione, la produzione e la diffusione – sia diretta sia indiretta – di libri, opuscoli, video e altro materiale culturale, promozionale e didattico, sui temi connessi all'attività dell'Associazione, anche in forma digitale, attraverso la rete internet e i social media;
- adoperarsi per la valorizzazione culturale e turistica dell'area, in collaborazione con gli altri organismi a ciò preposti (Enti locali, Proloco, associazioni, imprese, operatori, ecc.), stimolando la nascita di nuove modalità di fruizione e conoscenza turistico-culturale e ambientale dell'Alta Versilia, nel rispetto delle sue peculiarità, anche valorizzando l'artigianato e i prodotti tipici locali;
- favorire nello specifico, momenti di collaborazione tra gli associati e tra l'Associazione e altre realtà similari, sia in Toscana che a livello nazionale e internazionale.

5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Assemblea.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale.

Art. 4 - Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che contenga:
 - a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
 - c) limitatamente ai minorenni, il consenso di chi esercita la loro responsabilità genitoriale.
4. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, lo stesso organo deve, entro 60 giorni, motivare la propria decisione e comunicarla agli interessati.
5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6. Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e iunior, a cui può corrispondere il pagamento di una diversa quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo, purché valga sempre il principio che assegna un voto in Assemblea a ciascun associato indipendentemente dalla categoria di appartenenza o assegnazione.

7. Sono associati:

- fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo e del primo statuto, in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- ordinari: i membri dell'Associazione che hanno versato la quota annuale ordinaria;
- sostenitori: coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale;
- iunior: i membri minorenni.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti che, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare – oltre quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto – gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alle attività associative;
- b) eleggere gli organi dell'Associazione;
- c) candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali ed essere eletti;
- d) ricevere informazioni sulle attività dell'Associazione;
- e) concorrere all'elaborazione degli indirizzi sull'attività dell'Associazione;
- f) prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo, che ne consente l'esame entro 30 giorni dalla richiesta con l'eventuale estrazione di copie e a spese del richiedente, sempre e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

2. Gli associati hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo Statuto e dalla normativa. In particolare, essi sono tenuti a:

- a) osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni;
- b) rispettare le decisioni degli organi;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo;

3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

4. Gli associati minorenni esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, estinzione, scioglimento, recesso, decadenza automatica o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione motivata dell'Assemblea dopo aver ascoltato o letto le giustificazioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre notificare la propria volontà di recedere dall'Associazione, fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data della relativa comunicazione scritta.

4. L'associato decade automaticamente dall'Associazione per mancato pagamento della quota associativa entro la fine del mese di giugno di ogni anno.

5. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di associato non attribuisce alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione. Ugualmente, perde qualsiasi diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nel solo caso in cui sia obbligatorio per legge.

2. Gli organi collegiali possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nonché rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

3. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

Handwritten notes in blue ink:
- Next to Art. 5: "Doveri" (written vertically)
- Next to Art. 6: "Perdita della qualifica" (written vertically)
- Next to Art. 7: "Organi" (written vertically)

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

4. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con il versamento delle quote associative.

4. In Assemblea ciascun associato ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo come previsto dal CTS. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

5. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

7. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è sempre convocata mediante apposito avviso di convocazione, che deve essere inviato – tramite posta elettronica certificata – almeno 5 giorni prima della riunione su argomenti di ordinaria amministrazione e almeno 10 giorni prima per modifiche statutarie, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo.

8. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione. L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'ordine del giorno della riunione. Nessuna deliberazione o decisione può essere approvata su argomenti non specificamente iscritti all'ordine del giorno.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

10. Nel caso di modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un quarto degli stessi. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

11. Nel caso di deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno tre quarti degli associati, sia in prima sia in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo a maggioranza qualificata di due terzi degli associati presenti o rappresentati.

12. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo, stabilendo anche il numero dei membri di quest'ultimo organo per ogni mandato quadriennale;
- b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, quando lo stesso è reso obbligatorio per legge;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) determina gli indirizzi sull'attività dell'Associazione;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge;

13. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

- b) delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.
14. L'Assemblea tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 9 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa, in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità al CTS, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del C.C.

3. Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

5. Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

6. Il Consiglio direttivo è sempre convocato mediante apposito avviso di convocazione, che deve essere inviato – tramite posta elettronica certificata – almeno 5 giorni prima della seduta. L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'ordine del giorno della riunione. Nessuna deliberazione o decisione può essere approvata su argomenti non specificamente iscritti all'ordine del giorno.

7. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, mentre le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- a) eseguire gli indirizzi e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare il piano programmatico annuale di attività associativa sulla base delle linee stabilite dall'Assemblea;
 - c) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio d'esercizio relativo all'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
 - d) la fissazione delle quote associative;
 - e) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - f) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali e complementari e da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - g) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto e l'approvazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
 - k) le decisioni in materia di ammissione di nuovi associati;
 - l) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - m) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - n) ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
9. Il Consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – compiendo tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri associati a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica 4 anni e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, in presenza di gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In ogni caso il suo mandato a termine contemporaneamente a quello del Consiglio direttivo.

4. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Lo stesso può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

5. Il Presidente può delegare specifiche funzioni o settori di attività ad altri membri del Consiglio direttivo.

6. Il Vice Presidente più anziano sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 - Decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti (fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti);
 - c) per mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, per l'elezione del nuovo Presidente, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario – nominato dal Consiglio direttivo al proprio interno – redige i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Allo stesso spetta inoltre di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere – nominato dal Consiglio direttivo al proprio interno – presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
3. Il Tesoriere provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Allo stesso spettano anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 13 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato nel caso di obbligo previsto dal CTS o altra disposizione di legge. In questi casi, l'Assemblea dovrà individuare un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. Gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del C.C. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e succ. mod. ed integr., qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Art. 14 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, da attività diverse e da proventi da attività di raccolta fondi, così come assentite dal CTS.

Art. 17 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 18 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, attraverso l'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

4. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

Art. 19 - Laboratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi del CTS.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Nella stessa sede e con le stesse regole, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto – previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore – ad altri enti del Terzo settore, con priorità per l'Associazione Pro-Loco di Seravezza, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 21 - Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli Organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione, di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 22 - Norme applicabili

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del CC. e relative disposizioni di attuazione.

Art. 23 - Norme transitorie e finali

1. Nell'atto costitutivo, gli associati costituenti individuano un Presidente pro-tempore dell'Associazione che assume la legale rappresentanza, rimanendo in carica fino alla prima elezione degli organi in Assemblea e comunque non oltre 6 mesi dalla data di costituzione. Nello stesso tempo, i poteri del Consiglio direttivo sono esercitati dall'Assemblea, che delibera anche sull'ammissione dei nuovi associati.

2. Fino alla prima elezione degli organi, seduta compresa, partecipano all'Assemblea gli associati iscritti nel libro dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote associative, anche in deroga al termine temporale di 3 mesi previsto all'art. 8, comma 1 del presente Statuto.